

Edilizia popolare ed economica - i.a.c.p. - istituti autonomi case popolari - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2976 del 31/01/2019

Canone per abitazioni "ex lege" n. 513 del 1977 - Estensione - Autorimessa locata all'assegnatario dell'alloggio con distinto contratto - Spettanza di un autonomo corrispettivo - Sussistenza.

I rapporti locativi stabiliti dagli I.A.C.P. con riguardo a locali con destinazione non abitativa sfuggono alla speciale disciplina dettata dalla l. n. 513 del 1977 in tema di canoni minimi di edilizia residenziale pubblica ed i predetti Istituti possono stipulare corrispettivi di godimento di immobili che non soddisfano le primarie esigenze abitative dei meno abbienti. Pertanto, nel caso in cui agli assegnatari di alloggi popolari sia concessa dall'I.A.C.P., con distinto contratto, la disponibilità di un'autorimessa, è legittima la richiesta dell'Istituto stesso di un autonomo canone per la detenzione di tale locale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2976 del 31/01/2019